

Regolamento delle Scuole di Ateneo

Art. 1 Definizioni e precisazioni

1. Il termine Scuola sta per Scuola di Ateneo, il termine Regolamento per Regolamento della Scuola. Per Corso di studio si intende un Corso di laurea o un Corso di laurea magistrale.
2. Il Dipartimento di riferimento di un Corso di studio è il Dipartimento che viene individuato come tale dal Senato Accademico a conclusione della procedura di cui all'art. 129 comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo.
3. I Dipartimenti raggruppati nella Scuola sono i Dipartimenti proponenti e i Dipartimenti partecipanti alla Scuola, e cioè i Dipartimenti che soddisfano le condizioni numeriche dell'art. 130 del Regolamento Generale di Ateneo.
4. I Dipartimenti interessati a un Corso di studio sono i Dipartimenti raggruppati nella Scuola che assolvono l'attività didattica relativa al Corso stesso attraverso i docenti ad essi afferenti (art. 51 dello Statuto).
5. L'inciso "sentiti i Dipartimenti interessati" significa che una deliberazione del Consiglio della Scuola deve essere preceduta da una deliberazione motivata dei Consigli dei Dipartimenti interessati, oppure da una delega in materia conferita dagli stessi al Direttore. Nel caso in cui i Dipartimenti debbano pronunciarsi su richiesta della Scuola, la deliberazione deve essere resa entro il termine di trenta giorni, decorso il quale se ne prescinde.
6. In relazione agli argomenti di cui all'articolo 9 comma 1 lettere d), e) sottoposti al Consiglio della Scuola da uno o più Dipartimenti interessati, ove la delibera del Consiglio della Scuola sia difforme dalla delibera motivata dei detti Dipartimenti, la Scuola trasmette la propria delibera unitamente a quelle di tutti i Dipartimenti interessati al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione i quali si pronunciano sulla questione.

Art. 2 (art. 2 comma 2 lettera c legge 240/2010, S art. 3, 9, 12)

La Scuola di Ateneo è una struttura di raccordo, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, istituita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta di due o più Dipartimenti che in essa si raggruppano in relazione a criteri di affinità disciplinare e di complementarietà formativa. Le attività didattiche sono quelle svolte nei corsi di laurea e di laurea magistrale coordinati nella Scuola e nei Tirocini Formativi Attivi, di cui al DM 10 settembre 2010 n. 249, afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella Scuola.

L'elenco dei Dipartimenti raggruppati e dei corsi di studio e dei TFA coordinati è riportato nell'allegato A.

Il presente Regolamento disciplina, attenendosi alle disposizioni dei Regolamenti di Ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento della Scuola, nonché le materie a questa demandate dall'ordinamento universitario e dallo Statuto.

Art. 3 Organi della Scuola

Sono organi della Scuola:

il Presidente del Consiglio della Scuola

il Consiglio della Scuola

la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 4 Il Presidente del Consiglio della Scuola (S art. 53, 28, 32, 38, RGA art. 8)

1. Il Presidente del Consiglio della Scuola è eletto, a maggioranza assoluta, dai componenti del Consiglio della Scuola.

2. La carica ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. In caso di impedimento, le funzioni di Presidente del Consiglio della Scuola sono assunte dal Decano dei componenti il Consiglio della Scuola.

3. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Presidente del Consiglio della Scuola. Prima di presentare la propria candidatura per l'elezione ovvero di accettare la designazione il professore con regime di impiego a tempo definito deve dichiarare di optare, qualora eletto, per il regime di impiego a tempo pieno, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. La carica di Presidente del Consiglio della Scuola è incompatibile con le seguenti cariche monocratiche: Rettore, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Area Scientifica, Direttore e/o Coordinatore di Scuole e/o Corsi di Dottorato, Direttore di Centro; con l'essere membri del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione e con l'essere prorettori o delegati del Rettore.

5. Il Presidente del Consiglio della Scuola:

convoca e presiede il Consiglio della Scuola,

fa parte della commissione didattica di Ateneo (S art. 32)

fa parte della Commissione paritetica docenti-studenti (S art. 54)

approva le convocazioni delle assemblee studentesche di Scuola (S art. 59).

Art. 5 Elezione del Presidente del Consiglio della Scuola (RGA art. 31, 32, 33, 34)

1. Il Decano dei componenti del Consiglio della Scuola o, in caso di sua assenza o impedimento, il professore che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo di prima fascia, indice le elezioni del Presidente del Consiglio della Scuola ogni tre anni, non oltre il mese di luglio prima della scadenza, ovvero immediatamente in caso di cessazione o dimissioni dello stesso accettate dal Rettore,

Le elezioni devono essere indette almeno 15 giorni prima della votazione e deve esserne data comunicazione a tutto il corpo elettorale.

2. Ai sensi dell'art. 53 comma 2 dello Statuto, l'elettorato passivo spetta ai professori ordinari a tempo pieno che prestino attività didattica nei corsi di studio coordinati presso la Scuola e non siano componenti del Consiglio della Scuola.

L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio della Scuola.

Le candidature, che non necessitano di sottoscrizioni, devono essere presentate al Decano almeno 5 giorni prima delle votazioni

3. Per la validità delle elezioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

La votazione avviene a scrutinio segreto e delle operazioni di voto viene redatto apposito verbale.

Il Decano nomina due scrutatori e, accertata la validità dell'adunanza, procede alle votazioni.

Nelle prime due votazioni, per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

Avverso le operazioni elettorali è ammesso ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del terzo giorno lavorativo dalla data della proclamazione provvisoria. Copia del ricorso deve essere inviata anche al Decano.

Decorso il suddetto termine e in assenza di ricorsi, l'eletto viene nominato con decreto del Rettore.

Art. 6 Il Consiglio della Scuola (S art. 52)

1. Il Consiglio della Scuola è composto:

- a) dal Presidente del Consiglio, che lo presiede;
- b) dai Direttori, o loro delegati, dei Dipartimenti in essa raggruppati, che ne sono componenti di diritto; il Direttore del Dipartimento non raggruppato ha diritto comunque a essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio in cui si delibera in ordine a Corsi di studio nei quali docenti afferenti al Dipartimento prestano attività didattica in insegnamenti di base, caratterizzanti, affini o integrativi;
- c) da non più di 5 rappresentanti dei Presidenti dei Corsi di Studio, designati da loro medesimi, da un rappresentante dei Direttori delle Scuole di Specializzazione e da un rappresentante dei Direttori delle Scuole di Dottorato, attivate presso i Dipartimenti raggruppati nella Scuola, nonché, nei Dipartimenti in cui siano presenti responsabili di strutture con attività assistenziali, da un rappresentante di tali responsabili individuato dagli stessi al loro interno;
- d) da una rappresentanza elettiva degli studenti, pari alla misura percentuale stabilita dalla legge per le rappresentanze elettive degli studenti; l'entità numerica della rappresentanza elettiva degli studenti è determinata avuto riguardo alla entità numerica dei componenti di diritto e degli altri componenti elettivi dell'organo.

2. Ai fini dell'espletamento delle attività di voto, alle diverse componenti, di cui al comma 1, sono riconosciuti i seguenti pesi:

- a) il peso complessivo dei Direttori di Dipartimento, in seno alla Scuola, equivale al 50% del totale dei punti (50 punti su 100). Il peso di ciascun Direttore è pari a 1;
- b) il peso complessivo attribuito ai Presidenti dei Corsi di studio, al Rappresentante dei Direttori delle Scuole di specializzazione, al Rappresentante dei Direttori delle Scuole di dottorato nonché al Rappresentante dei responsabili di strutture con attività assistenziali, ove presenti, è pari al 31% del totale dei punti (31 su 100); all'interno di questa componente, il peso di ciascun Presidente dei Corsi di studio è pari a 1 se si tratta di Corsi di studio triennali o magistrali ed è pari a 2 se si tratta di Corsi di studio a ciclo unico; il peso del Rappresentante dei Direttori delle Scuole di specializzazione, così come quello del Rappresentante dei Direttori delle Scuole di dottorato e del Rappresentante dei responsabili di strutture con attività assistenziale (ove presenti), è pari a 1;
- c) il peso complessivo attribuito al Presidente del Consiglio della Scuola è pari all'4% del totale dei punti (4 su 100);
- d) il peso complessivo della rappresentanza degli studenti è pari al 15% (15 su 100);

3. Il Consiglio della Scuola non può essere delegato a svolgere altre competenze o ad esercitare funzioni diverse rispetto a quelle indicate nel presente Regolamento.

Art. 7 Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola (RGA art. 50, 51, 52)

1. Fatte salve le norme generali per le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi dell'università, art. 48, 49, 53, 54, 55, 56, da 57 a 69 del RGA, l'elettorato attivo per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio della Scuola è costituito da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio coordinati presso la Scuola. La regolare iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie per l'Anno Accademico in cui si svolgono le elezioni, nonché il pagamento delle rate per gli anni precedenti.

2. Possono essere eletti tutti gli studenti maggiorenni in possesso dell'elettorato attivo per il Consiglio della Scuola, regolarmente iscritti nell'Anno Accademico in cui si svolgono le votazioni, entro il termine stabilito per il deposito delle candidature.

E' inoltre richiesto il godimento dei diritti politici, ad eccezione degli studenti che sono

dichiarati rifugiati politici.

Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che, nel corso di studio in cui hanno regolare iscrizione, hanno un numero di iscrizioni maggiore alla durata legale o normale del corso più uno, nonché gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari da parte dell'Ateneo e gli studenti che vi abbiano già svolto due mandati consecutivi nel Consiglio della Scuola.

3. Il numero di rappresentanti da eleggere è pari al 15% dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all'intero superiore. Qualora il numero dei rappresentanti degli studenti risulti eguale a uno tale numero viene innalzato a due ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Art. 8 La Commissione paritetica docenti-studenti (S art. 54)

1. Presso ciascuna Scuola è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti.

2. La Commissione paritetica, in accordo con il Nucleo di Valutazione, svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. La Commissione può inoltre individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al periodo precedente; tali indicatori devono essere sottoposti al parere del Senato accademico e al Nucleo di Valutazione, per quanto di sua competenza, e successivamente approvati dal Consiglio di amministrazione.

3. La Commissione paritetica, inoltre, formula, anche di propria iniziativa, pareri sull'istituzione, attivazione e sulla soppressione di Corsi di studio. I pareri se richiesti dagli organi titolari di competenza propositiva sono espressi entro il termine di 30 giorni dalla richiesta e, in difetto, si intende che la commissione abbia fornito parere favorevole.

4. La Commissione paritetica è composta da non meno di 8 commissari, tra cui:

a) un minimo di tre docenti, almeno uno per ogni Dipartimento raggruppato, scelti tra i docenti afferenti ai Dipartimenti dal Consiglio della Scuola,

b) il Presidente del Consiglio della Scuola,

c) un numero di studenti eguale a quello dei docenti, tra questi comprendendo il Presidente del Consiglio della Scuola; gli studenti sono eletti secondo le stesse norme dell'art. 7 per quanto riguarda l'elettorato passivo, mentre l'elettorato attivo è costituito da tutti i rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Corsi di studio coordinati dalla Scuola. Gli studenti devono appartenere, se possibile, a Corsi di studio diversi e pertanto il primo degli eletti è lo studente che ha ottenuto il maggior numero di voti, il secondo è lo studente che ha ottenuto il maggior numero di voti tra gli studenti votati non appartenenti al Corso di studio del primo eletto e così via; se si esaurisce il numero dei Corsi di studio senza aver completato l'elezione, si ripete la procedura suddetta partendo dallo studente, non compreso tra quelli già eletti, che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è scelto lo studente che consente il rispetto della regola dell'appartenenza a Corsi di studio diversi o, se ciò non rileva, quello più giovane.

5. La Commissione elegge al suo interno, tra i professori di ruolo, il Presidente.

Art. 9 Competenze della Scuola in relazione alle attività didattiche (S art. 40, 44 e 51, RGA art. 115 e art. 128)

1. Al fine di raggiungere l'obiettivo del coordinamento e della realizzazione delle attività didattiche la Scuola:

a) formula ai Dipartimenti indicazioni obbligatorie non vincolanti sulle modalità di copertura più opportuna di ciascun insegnamento impartito nei Corsi di studio ad essa pertinenti; il parere, obbligatorio e non vincolante, deve essere espresso perentoriamente entro 60 giorni dalla richiesta;

b) fornisce indicazioni ai Dipartimenti sul conferimento di compiti istituzionali e

affidamenti e formula pareri sui contratti di docenza;

c) sottopone al Senato Accademico la proposta di parziale riduzione, adeguata all'impegno istituzionale, del carico didattico del Direttore di un Dipartimento raggruppato nella Scuola, previo parere favorevole del Dipartimento stesso;

d) propone, sentiti i Dipartimenti interessati, l'ordinamento didattico e il regolamento didattico di ciascun Corso di studio, su proposta del Consiglio di Corso di studio interessato ovvero, per i Corsi di studio di nuova attivazione, del Comitato ordinatore nominato con le modalità stabilite dal Senato Accademico;

e) propone, sentiti i Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di Corsi di studio; in particolare, per le modifiche, prende in considerazione anche le delibere dei Consigli dei Corsi di studio;

f) formula parere conforme per le delibere in materia didattica di un Dipartimento in essa raggruppato che sia di riferimento per un Corso di studio di riconosciuta rilevante valenza interdipartimentale; (RGA art. 129)

g) formula parere non vincolante sul piano triennale di sviluppo in ordine agli aspetti didattici relativi ai Corsi di studio da essa coordinati; il parere deve essere reso perentoriamente entro 60 giorni dalla richiesta;

h) propone ai Dipartimenti interessati, sentiti i Consigli dei Corsi di studio, la programmazione degli accessi e i contingenti di studenti stranieri;

i) verifica il perseguimento degli obiettivi formativi previsti dai curricula in coerenza con le misurazioni dei risultati ottenuti nell'apprendimento effettuate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 8;

l) provvede, sentiti i Dipartimenti interessati, alla comunicazione verso l'esterno dell'offerta didattica relativa ai Corsi di studio ad essa pertinenti, nonché delle altre attività formative, rivolte anche al mondo dell'impresa e delle professioni, curando il rapporto con i relativi ordini professionali e organismi di categoria anche per quanto riguarda gli esami di Stato;

m) provvede all'inserimento dei dati relativi all'offerta formativa nelle banche dati ministeriali, monitorandone costantemente l'aggiornamento.

Art. 10 Competenze della Scuola in relazione all'organizzazione dei servizi didattici (S art. 51)

1. Al fine di organizzare, per quanto riguarda la didattica, i servizi comuni ai Dipartimenti raggruppati, la Scuola raccoglie e coordina le proposte relative agli orari delle lezioni e alle date degli esami da parte dei Dipartimenti e le proposte relative a modalità e contenuti delle prove di ammissione, nonché i criteri di definizione degli obblighi formativi aggiuntivi.

Art. 11 Altre competenze della Scuola

1. Per le altre competenze della Scuola si fa riferimento all'art. 51 dello Statuto di Ateneo.

Art. 12 La Scuola di Medicina e Chirurgia

1. La Scuola, in cui sono raggruppati i Dipartimenti ai quali afferisce personale che svolge anche funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, assume i compiti conseguenti e necessari a garantire l'inscindibilità delle funzioni didattiche e scientifiche con quelle assistenziali, secondo le modalità e nei limiti concertati dall'Ateneo con la Regione Veneto, ai sensi della convenzione di cui all'articolo 6, comma 13, della Legge n. 240/2010. In particolare, ferme restando le competenze che la legge attribuisce al Rettore e ai Dipartimenti, oltre alle competenze di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 alla menzionata Scuola spettano le seguenti funzioni:

- a) in rapporto con i Dipartimenti interessati, esprime al Rettore motivato parere in ordine alle proposte da avanzare da parte dell'Ateneo alla Regione Veneto per la predisposizione del piano socio-sanitario regionale;
- b) istruisce, in accordo con i Dipartimenti interessati e d'intesa con l'Ateneo, gli atti convenzionali con enti esterni che influiscono sulle condizioni di svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e assistenziali, nella loro inscindibile connessione, da parte dei docenti di materie cliniche, e in modo particolare per la predisposizione della convenzione di cui all'articolo 6, comma 13, della Legge n. 240/2010, nonché per la definizione di eventuali ulteriori atti convenzionali attuativi della convenzione predetta;
- c) nella formulazione del parere di cui all'art. 51 comma 3 dello Statuto di Ateneo, accerta che le proposte di bandi per posizioni di ruolo per materie cliniche, contenute nei piani triennali di sviluppo, siano in grado di assicurare, tanto per i Corsi di laurea quanto per le Scuole di specializzazione, che le relative posizioni siano individuate tenendo conto della disponibilità di strutture tali da garantire che lo svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca sia in connessione inscindibile con quelle assistenziali a esse correlate da parte di chi sarà chiamato a ricoprire tali posizioni;
- d) istruisce con la Regione Veneto in accordo con i Dipartimenti in essa raggruppati la programmazione e la gestione dei corsi nelle sedi che ospitano attività didattiche decentrate;
- e) cura e gestisce, in stretta collaborazione con i Dipartimenti raggruppati, i rapporti con l'Ordine dei medici chirurghi, degli odontoiatri e delle professioni sanitarie per quanto attiene lo svolgimento degli esami di Stato e le attività formative connesse di medicina generale e di sanità pubblica sul territorio;
- f) assicura una ordinata gestione di tutti i servizi comuni (aule, spazi comuni, ecc.) anche in rapporto con le aziende ospedaliere e sanitarie della Regione Veneto;
- g) cura e gestisce i rapporti con istituzioni internazionali e Facoltà mediche internazionali, e in particolare con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e con la *Association of Medical Schools in Europe (AMSE)*;
- h) cura e gestisce, d'intesa con l'Osservatorio per la formazione specialistica post lauream, il Servizio qualità in funzione della certificazione di Corsi di laurea e di specializzazione e di tirocini professionalizzanti;
- i) cura, in stretta collaborazione con il Centro di calcolo di Ateneo, i rapporti e gli standard di sicurezza tra le reti dei Dipartimenti raggruppati con il Servizio di *Information Technology* dell'Azienda ospedaliera di Padova;
- j) pone in atto le più opportune azioni, in stretta collaborazione con i Dipartimenti in essa raggruppati, al fine di migliorare l'efficacia nell'erogazione della didattica e dei servizi formativi, e in particolare concorre, in funzione di concertazione con l'Ateneo, all'accertamento dell'idoneità delle sedi didattiche dei Corsi di studio e delle strutture esterne a garantire ai docenti la possibilità di svolgimento di funzioni didattiche e di ricerca in connessione con quelle assistenziali inscindibilmente correlate;
- k) individua il fabbisogno delle lauree professionalizzanti e delle Scuole di specializzazione, in accordo con la Consulta dei Direttori delle Scuole di specializzazione di area sanitaria e d'intesa con l'Osservatorio per la formazione specialistica post lauream; individua inoltre gli accessi programmati per i Corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria da proporre al Ministero;
- l) esprime parere in ordine alla qualificazione nelle funzioni docenti del personale del Servizio sanitario nazionale nonché in ordine alle funzioni collegate alla pianificazione delle attività assistenziali degli stessi che siano indissolubilmente connesse a quelle didattiche e di ricerca;
- m) sentiti i Dipartimenti interessati indica, al Consiglio di amministrazione, le apicalità in

ambito assistenziale.

Art. 13 La Scuola nella quale sono raggruppati i Dipartimenti di area medico-veterinaria
1. Alla Scuola di Ateneo nella quale sono raggruppati i Dipartimenti di area medico-veterinaria, ferme restando le competenze di legge in capo al Rettore e ai Dipartimenti, oltre alle competenze di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 spettano le seguenti funzioni:

- a) cura e gestisce i rapporti con le Istituzioni veterinarie nazionali e internazionali, inclusa l'OMS;
- b) cura e gestisce il sistema di certificazione e di accreditamento europeo del Corso di laurea magistrale in Medicina veterinaria;
- c) sentiti i Dipartimenti interessati individua gli accessi programmati per il Corso di laurea magistrale in Medicina veterinaria da proporre al Ministero.

Art. 14 Rapporti con il Servizio sanitario

1. Al fine di garantire la necessaria integrazione dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza del personale universitario con funzioni assistenziali e per assicurare la preparazione, la specializzazione, l'aggiornamento e la formazione permanente dei medici e degli operatori sanitari, l'Ateneo predispone per la Scuola di cui all'art. 12, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51 e in particolare al comma 3 dello Statuto, specifici strumenti convenzionali secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 13, della Legge n. 240/2010, che disciplinano i rapporti con il Servizio sanitario nazionale ed eventualmente con altri enti pubblici e privati deputati allo svolgimento di attività assistenziali. Convenzioni per gli stessi fini possono essere predisposte dall'Ateneo per altre Scuole che presentano analoghe esigenze. Tali convenzioni sono approvate dal Consiglio di amministrazione.

2. L'Ateneo contribuisce, nelle forme e nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle Scuole di cui al comma 1, e in particolare di quella che raggruppa i dipartimenti coinvolti nelle funzioni assistenziali, risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite dalla legge e dalle convenzioni stipulate ai sensi del comma precedente.

Art. 15 Competenze della Scuola in relazione alle Scuole di specializzazione

1. La Scuola formula proposte, d'intesa con i Dipartimenti interessati raggruppati nella Scuola, sull'istituzione di Scuole di specializzazione. (S art.42)

Gli insegnamenti, su proposta del Consiglio della Scuola di specializzazione e della Scuola di Ateneo, sono affidati, sulla base di adeguate procedure di selezione, dai Dipartimenti. (S art. 42)

2. Il Presidente o suo delegato per ogni Scuola presso cui sono istituite Scuole di specializzazione interessate all'area sanitaria fa parte dell'Osservatorio per la formazione specialistica post lauream. (S art. 28)

Art. 16 Convenzioni per risorse di docenza (S art. 51)

1. L'impiego delle risorse per la docenza, finanziate con convenzioni promosse dalla Scuola sulla base di proposte motivate dei Dipartimenti interessati e sottoscritte dal Rettore, è deliberato dal Consiglio di amministrazione. Nel caso di Dipartimenti multiscuola, la competenza alla formulazione del parere spetta al Consiglio della Scuola di cui fa parte il Presidente del Corso di studio nel quale il docente del quale è stata proposta la chiamata svolgerà la sua attività didattica.

Art. 17 Attività amministrativa

Le attività amministrative connesse con lo svolgimento delle attività delle Scuole sono

svolte da personale incardinato nei Dipartimenti e funzionalmente collocato presso le segreterie delle Scuole stesse dal Consiglio di Amministrazione, con propria delibera assunta su proposta del Direttore Generale e tenendo conto dei pareri espressi dai Consigli dei Dipartimenti raggruppati nelle Scuole o dai loro Direttori.

Art. 18 Norme di attuazione

Il Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore e pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo e sul sito web istituzionale; entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.